



## **L'anzianità contributiva nel part time verticale ciclico**

*Renzo La Costa*

Con due sentenze "gemelle" ( la nr. 15006 e 15007 del 31.5.2019) la Corte di Cassazione rigetta i ricorsi dell'Inps che riteneva non dover riconoscere nel calcolo dell'anzianità contributiva i periodi non lavorati nel corso di rapporti di lavoro svolti in regime di part time ciclico.

I lavoratori oggetto del contenzioso di entrambe le sentenze erano risultati vincitori nei gradi di appello vedendosi riconosciuta l'anzianità contributiva di 52 settimane per tutti gli anni rivendicati , durante i quali essi avevano lavorato in regime di part time verticale, sulla base di sette/dieci mesi all'anno. La Corte territoriale, nel confermare l'accoglimento della domanda, richiamava , tra l'altro, la pronuncia di Corte di Giustizia 10 giugno 2010, da cui emergeva la necessità di tenere conto, nel calcolo dell'anzianità contributiva, anche dei periodi non lavorati.

L'I.N.P.S. proponeva distinti ricorsi per cassazione per essersi disatteso l'assunto secondo cui i periodi di inattività lavorativa del part time verticale dovessero essere considerati neutri rispetto alla maturazione dell'anzianità contributiva computabile a fini pensionistici.

La suprema Corte ha ritenuto infondate tali motivazioni, essendo consolidato (da ultimo, v. Cass. 10 aprile 2018n. 8772), l'orientamento secondo cui l'art. 5, comma 11, dl. 726/1984 (in forza del quale ai fini della determinazione del trattamento di pensione l'anzianità contributiva «inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale» va calcolata «proporzionalmente all'orario effettivamente svolto») va inteso, sia per formulazione della disciplina, sia per ragioni di conformità rispetto alla normativa eurolunitaria (come interpretata dalla CGUE, 10 giugno 2010 cause riunite C395/08 e C-396/08) sia anche per ragioni di parità di trattamento proprie già del diritto interno , nel senso che l'ammontare dei contributi versati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 463 del 1983 (o poi sulla base delle successive ed identiche previsioni di cui all'art. 9, co. 4, d. Igs. 61/2000 e di cui all'art. 11, co. 4, d. Igs. 81/2015), debba essere riproporzionato sull'intero anno cui i contributi stessi ed il rapporto si riferiscono, non potendosi quindi escludere dal calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione, nei confronti dei lavoratori con rapporto a tempo parziale cd. verticale

ciclico, i periodi non lavorati nell'ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavoro.

Per le considerazioni che precedono i ricorsi Inps sono stati rigettati.

*Leggi anche:*

### **Il part time verticale ciclico fa anzianità contributiva**

I Periodi in cui non viene svolta attività lavorativa devono comunque essere valorizzati ai fini della anzianità contributiva. Così la Corte di Cassazione con sentenza nr.22936 del 10.11.2016. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda di un lavoratore volta al riconoscimento dell'intera anzianità contributiva annuale per i periodi in cui egli aveva lavorato in regime di part-time verticale ciclico. La Corte territoriale riteneva che la pretesa attorea di vedersi distribuita nell'arco dell'intero anno di lavoro la contribuzione versata per i periodi in cui era stata effettivamente resa la prestazione non fosse provvista di base normativa. Avverso tale pronuncia l'interessato proponeva ulteriore ricorso per Cassazione. Ha premesso la suprema corte che si è già avuto modo di chiarire che, in tema di anzianità contributiva utile per il conseguimento di prestazioni previdenziali da parte di lavoratori part-time, il tenore letterale dell'art. 1, comma 4, d.l. n. 338/1989 (conv. con I. n. 389/1989), e la sua riproposizione in termini immutati nell'art. 9, d.lgs. n. 61/2000, escludono, con la puntuale indicazione che l'ambito disciplinato attiene alla "retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo per i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale", la possibile estensione, in via interpretativa, del meccanismo adeguativo ivi previsto all'ipotesi, del tutto diversa e disciplinata dall'art. 7, d.l. n. 463/1983 (conv. con I. n. 638/1983), del sistema di calcolo dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale nel settore del lavoro a tempo parziale, la cui legittimità costituzionale è stata valutata positivamente da Corte cost. n. 36 del 2012 sul rilievo che non è configurabile un criterio di calcolo costituzionalmente obbligato dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale. Ha però precisato la stessa Corte di Cassazione, sempre con riferimento ai lavoratori part-time, che la questione del minimale contributivo (e in generale quella del numero dei contributi settimanali da accreditare ai dipendenti) è questione distinta dall'anzianità previdenziale tout court e dunque dalla relativa durata, anche ai fini previdenziali, dell'attività lavorativa, che peraltro il nostro ordinamento svincola in più occasioni dall'effettiva prestazione lavorativa ed anche dalla misura dei contributi versati: a venire in rilievo, infatti, non è già la questione relativa al numero dei contributi da accreditare al lavoratore in regime di part-time, ma la possibilità che essi, quale che ne sia l'ammontare determinato ex art. 7, d.l. n. 463/1983, siano riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono, ancorché siano stati versati in relazione a prestazioni lavorative eseguite in una frazione di esso. Tale ultima questione, appare in realtà risolvibile - e va risolta - sulla scorta dei principi immanenti nel nostro ordinamento in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale. Il canone secondo cui, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non si possono escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, costituisce infatti una logica conseguenza del principio per cui, nel contratto a tempo parziale verticale, il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta: prova ne sia che ai lavoratori impiegati secondo tale regime orario non spettano per i periodi di inattività né l'indennità di disoccupazione né l'indennità di malattia, essendo quest'ultima correlata ad una perdita di retribuzione che, nel periodo di inattività, non è dovuta per definizione. In altri termini, se è vero che il rapporto di lavoro a tempo parziale verticale assicura al lavoratore una stabilità ed una sicurezza retributiva che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale integrativa della retribuzione nei periodi di pausa della prestazione, non è meno vero che ciò è logicamente possibile a condizione di interpretare l'art. 5, comma 11°, d.l. n. 726/1984, (secondo il quale, com'è noto, ai fini della determinazione del trattamento di pensione l'anzianità contributiva "inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale" va calcolata "proporzionalmente all'orario effettivamente svolto"), nel senso di ritenere che l'ammontare dei contributi determinato ex art. 7, d.l. n. 463/1983, cit., debba essere riproporzionato sull'intero anno cui i contributi si riferiscono: diversamente, il lavoratore impiegato in regime di part-time verticale si troverebbe a fruire di un trattamento peggiore rispetto al suo omologo a tempo pieno, dal momento che i periodi di interruzione della prestazione lavorativa, che pure non gli danno diritto ad alcuna prestazione previdenziale, non gli gioverebbero nemmeno ai fini dell'anzianità contributiva. Conseguentemente accolto il ricorso del lavoratore.